

## Appendice al GLOSSARIO DEI TERMINI DELLA SICUREZZA DEL LAVORO

(in neretto i termini del Glossario oggetto di modifica)

*Lo scorso 20 Agosto è entrato in vigore il Decreto Legislativo (che chiameremo "correttivo") 106/09, il quale ha apportato modifiche e integrazioni al pregresso Testo Unico sulla Sicurezza Lavoro. Il Decreto 106 ha avviato la fase migliorativa e di perfezionamento del T.U. 81/08 che porterà alla completa integrazione tra la prevenzione tecnologica, comportamentale ed organizzativa. Con il nuovo testo sono stati corretti gli errori materiali contenuti nel T.U. per la troppa celerità nella sua stesura e si cerca di superare alcune difficoltà operative evidenziatesi nei primi mesi di applicazione.*

### Commissione consultiva

Nuovi compiti per la commissione consultiva che con il nuovo T.U. verrà ad occuparsi con successive indicazioni della figura del Formatore per la sicurezza. Inoltre elaborerà le indicazioni e i metodi per la valutazione del rischio **stress lavoro - correlato** e le procedure standardizzate per la redazione del **DUVRI**.

### Vigilanza

Le attività di **vigilanza** sulle amministrazioni statali che si occupano di ordine pubblico e di sicurezza sono demandate a strutture interne delle stesse amministrazioni. Inoltre viene confermata esplicitamente, in ambito ferroviario, **la vigilanza congiunta** tra funzionari delle Ferrovie e del Ministero del lavoro sulla salute e sicurezza del lavoro ai sensi della legge 191/74.

### Delega

Una sostanziale modifica è stata apportata all'articolo 16 del T.U. inerente la **delega di funzioni**. Il soggetto delegato ha la possibilità,

d'accordo con il **DDL**, di sub-delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro potendo effettuare, sulle funzioni trasferite, la stessa vigilanza del delegante. È vietata per il sub-delegato la possibilità di delegare a sua volta. Inoltre il Decreto correttivo specifica che l'attività di vigilanza sulla delega può essere assolta attraverso l'adozione ed efficace attuazione di un **modello di organizzazione e gestione**.

### Obblighi del Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto

Sono state apportate anche modifiche agli art. 17 e 18 del T.U. riguardanti gli obblighi del **DDL** del **Dirigente e del Preposto**. Il Decreto correttivo prevede che il **Datore di Lavoro** debba inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di **sorveglianza sanitaria** e richiedere al MC l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Inoltre il **DDL** deve comunicare al **MC** la cessazione del rapporto di lavoro.

Il Decreto correttivo inoltre stabilisce che il **DVR**, qualora l'**RLS** ne faccia richiesta, deve essergli consegnato tempestivamente in copia anche su supporto informatico e la consultazione dello stesso deve avvenire esclusivamente in azienda.

Il **DDL** deve comunicare in via telematica all'**INAIL** e all'**IPSEMA** i nominativi degli **RLS** di nuova nomina e non più annualmente.

Ultima importante modifica è l'introduzione del comma 3-bis con cui il **DDL** e i **Dirigenti** non sono responsabili qualora i soggetti **preposti** e/o **lavoratori** non adempiano a specifici obblighi e tale inadempimento sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del **DDL** o del **Dirigente**, essendo comunque tenuti a vigilare in merito.

Viene precisato infine che l'obbligo di comunicazione degli infortuni all'**INAIL**, all'**IPSEMA** ed al **SINP** va espletato entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico.

### Medico Competente

Per il **Medico Competente** con il Decreto correttivo sparisce il limite di 15 dipendenti per quanto riguarda il luogo di custodia delle

**cartelle sanitarie.** Il MC ed il DDL concordano il luogo di custodia delle cartelle sanitarie, che vanno conservate per almeno 10 anni.

### **Documento di Valutazione dei Rischi**

Cambia la prova della **Data certa** che, oltre ai mezzi riconosciuti per la sua acquisizione come ad esempio la posta elettronica certificata, può essere provata anche dalla **compresenza delle firme del DDL RSPP, RLS e MC.**

Importante modifica si ha con la posticipazione della **valutazione del rischio stress lavoro-correlato** al momento in cui saranno disponibili dei metodi o delle indicazioni di valutazione riconosciuti e comunque a far data dal **1 agosto 2010.**

Un'altra importante novità concerne la scelta dei criteri di redazione del documento che è rimessa al **Datore di Lavoro**, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

Altra modifica si ha in caso di **costituzione di nuova impresa.** In tale ipotesi il Datore di Lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione, mentre il **DVR** può essere elaborato **entro 90 gg.** dalla data d'inizio della nuova attività.

In caso di **modifica di un DVR esistente per mutamento del processo produttivo**, cambi normativi etc. la valutazione è sempre immediata mentre **l'elaborazione del DVR** deve avvenire entro **30 gg.** dalle modifiche sopravvenute.

### **Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze - Contratti d'appalto**

Il decreto correttivo prevede che il **DUVRI** deve essere redatto solo se il **Datore di Lavoro** ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

L'obbligo di redazione del **DUVRI** non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di

**agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive** o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Il Decreto correttivo stabilisce che nel caso in cui il **Committente** sia diverso dal **Datore di Lavoro**, si realizza un **DUVRI a due livelli.** Il primo livello viene redatto dal soggetto che affida il **contratto d'appalto**, predisponendo una relazione recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, mentre il secondo livello viene predisposto dal soggetto che deve far eseguire il contratto, che deve integrare il primo documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nel luogo di lavoro dove verrà eseguito l'appalto.

### **Modelli di organizzazione e gestione**

Il Decreto correttivo stabilisce che la **Commissione consultiva permanente** dovrà elaborare delle procedure semplificate per l'utilizzo e l'attuazione dei **modelli di organizzazione e gestione.**

### **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

Il Decreto correttivo amplia, all'art 32, la platea di soggetti esenti dalla formazione per diventare **RSPP** comprendendovi anche i Laureati in Ingegneria della sicurezza.

Per le piccole aziende inoltre il **DDL** che sia anche **RSPP** può anche essere **addetto antincendio e primo soccorso.**

### **Sorveglianza sanitaria**

Anche per la **Sorveglianza Sanitaria** ci sono importanti modifiche apportate da Decreto correttivo. Innanzitutto viene introdotta la visita medica in fase preassuntiva, che può essere fatta anche dall'**ASL.** Questa tipologia di visita in precedenza era stata vietata, proprio perché ritenuta discriminatoria tra persone afferenti particolari tipologie fisiche. E' stato inoltre introdotto l'obbligo di visita medica di ripresa del lavoro dopo che un **lavoratore** è stato assente per più di 60 gg. continuativi, al fine di poter verificare l'idoneità alla mansione. Mentre è stato previsto un rinvio al 31 Dicembre

2009 per stabilire le condizioni e le modalità di accertamento della tossicodipendenza e alcol dipendenza. Ulteriore novità si ha riguardo al **lavoratore** che sia stato dichiarato inidoneo a quella mansione specifica. Nel caso in cui non possa essere collocato in mansioni equivalenti, può essere adibito a mansioni inferiori con lo stesso trattamento economico.

### **Organismi paritetici**

Con il nuovo Decreto Correttivo 106 gli **Organismi Paritetici** oltre alle precedenti competenze diventano enti di certificazione/validazione dei sistemi di gestione. Per tale motivo vengono istituite specifiche commissioni paritetiche tecnicamente competenti.

### **Formazione Informazione e Addestramento**

L'articolo 37 presenta alcune novità rispetto al passato, viene introdotto l'obbligo formativo per i **dirigenti** in materia di salute e sicurezza lavoro, inoltre l'erogazione della **formazione** può avvenire anche fuori dall'azienda.

La **formazione** dei **lavoratori** e quella degli **RLS** deve avvenire in collaborazione con gli **Organismi Paritetici**, i quali devono essere avvisati dal **DDL** dell'intenzione di organizzare un corso, della data, del docente che terrà il corso e del programma formativo che verrà erogato. La mancata collaborazione con gli **Organismi Paritetici** non costituisce reato, poiché allo stesso articolo non è prevista nessuna sanzione penale.

### **Luoghi di lavoro**

Il Decreto correttivo chiarisce cosa è da intendersi come **luogo di lavoro** e specifica all'articolo 62 che i luoghi di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme prevenzionistiche sono tutti i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'**Unità Produttiva**, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al **lavoratore** nell'ambito del proprio lavoro.

### **Attrezzature da lavoro**

Con il Decreto correttivo si modifica anche l'articolo 69 inerenti la definizione di **attrezzatura di lavoro**, e viene specificato che per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi **macchina**, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro. Viene modificato anche l'articolo 70 inerente i **requisiti minimi di sicurezza** che devono avere le attrezzature di lavoro e i relativi accertamenti di conformità che devono essere fatti dagli organi di **vigilanza**. Infatti l'organo di vigilanza che rileva la non conformità ai requisiti minimi di sicurezza oltre alla prescrizione nei confronti del **DDL**, prescrive le modalità per l'utilizzo della attrezzatura non conforme. Il decreto correttivo inoltre impone al **Datore di Lavoro** l'obbligo di erogare una **informazione e formazione** e relativo **addestramento** per i macchinari che per la loro utilizzazione necessitano di conoscenze e responsabilità specifiche.

Il Decreto stabilisce che qualora l'**ISPSEL** non riesce entro 60 giorni a garantire l'omologazione di primo impianto, l'azienda per non vedersi creare un danno economico dal mancato utilizzo dell'attrezzatura, può rivolgersi all'**ASL** o a soggetti pubblici o privati abilitati. Le modalità d'intervento saranno stabilite attraverso successivi Decreti.

Viene chiarito inoltre all'articolo 72 che per l'utilizzo delle **attrezzature** a rischio specifico noleggiate o concesse occorre non solo l'attestazione della formazione dell'operatore, ma anche una specifica abilitazione.

### **Cantieri temporanei o mobili**

Viene chiarito definitivamente che il **committente** non è obbligato alla nomina del **responsabile dei lavori**, ma che "può" utilizzare tale soggetto se lo ritiene opportuno.

È precisato che il **Piano Operativo di Sicurezza** non deve essere redatto nelle mere forniture di materiali e/o attrezzature per le quali sia già stato predisposto il **DUVRI**.

Non c'è obbligo di predisporre il **Piano di Sicurezza e Coordinamento** in determinati casi di emergenza che vengono elencati all'art. 100.

### **Agenti fisici**

Con il Decreto correttivo si introduce, relativamente al **rumore** l'obbligo di redigere il programma delle misure tecniche e organizzative non più al superamento del valore inferiore di azione di 80dB ma a quello superiore e cioè 85 dB. Viene introdotto un nuovo comma il 5-bis che stabilisce che l'emissione sonora di **attrezzature di lavoro**, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla **Commissione Consultiva Permanente**, riportando la fonte documentale da cui si è fatto riferimento.

### **Sostanze Pericolose**

Importante modifica all'articolo 256 inerente l'**amianto**.

Relativamente al piano di lavoro per la bonifica dell'**amianto** viene introdotto il silenzio assenso in assenza di prescrizioni da parte dell'organo di Vigilanza. Copia del piano di lavoro è inviata all'**organo di vigilanza**, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro tale periodo l'**organo di vigilanza** non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.

Altra modifica è l'introduzione di una sanzione per la violazione del divieto di assunzione nei luoghi esposti.

La **cartella sanitaria** del lavoratore viene inviata all'ISPSEL dal MC e gli esami di laboratorio scelti per la valutazione della contaminazione di amianto vengono scelti dal MC privilegiando gli esami medici meno invasivi.

### **Atmosfere esplosive**

Con il Decreto correttivo viene meglio precisato l'articolo 288 comma 1 inerente la definizione di **atmosfera esplosiva** e si stabili-

sce che per **atmosfera esplosiva** s'intende una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta. Viene al comma successivo precisato cosa s'intende per condizioni atmosferiche, e cioè condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera è approssimativamente del 21% e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali, purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.

Viene introdotto l'obbligo restrittivo di prevedere allarmi che segnalino l'avvio e la fermata dell'impianto durante l'eventualità di una emergenza.

Il decreto correttivo impone con un nuovo articolo 294-bis l'obbligo di **formazione** del personale e dei suoi **rappresentanti** in relazione al risultato della **valutazione dei rischi**.